



Data 02/04/2026 Protocollo N° 0202441 Class: 1.830.18 Fasc. Allegati N° 0

Oggetto: Riscontro alla richiesta di informazioni per lo svolgimento dell'attività di onicotecnico.

Trasmissione con PEC

Alla cortese attenzione di

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Si fornisce riscontro alla vostra richiesta, registrata al protocollo regionale n. 180285 del 23 marzo 2026, relativa al riconoscimento, sull'intero territorio nazionale, dell'attestato rilasciato dalla Regione Lazio che abilita allo svolgimento dell'attività di onicotecnico a seguito del completamento di un percorso formativo della durata di 200 ore.

Si premette che l'attività di estetista è definita dall'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista) secondo cui «*L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti*» (comma 1); e che «*Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713*» (comma 2).

La citata legge n. 1/90 subordina, altresì, l'esercizio dell'attività di estetista al possesso di specifici requisiti professionali (art. 3) nonché alla presentazione di apposita SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive competente per territorio (art. 2).

Inoltre, "in assenza di una specifica disciplina della fattispecie di attività concernente l'applicazione e la decorazione di unghie artificiali" la giurisprudenza amministrativa "ha confermato per tale attività la rigorosa applicazione della legge n. 1/90. Non si tratta quindi di attività libera, ma soggetta ai requisiti professionali stabiliti dalla citata legge e per la quale è previsto un titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune." (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Adunanza di Sezione del 23 novembre 2012, n. 1592).

Ciò premesso, si evidenzia che in base al consolidato orientamento della Corte Costituzionale in materia di professioni "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali" (sentenze n. 147 del 2018, n. 98 del 2013, n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005).

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle imprese
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2794250-4251-4270 – Fax 041/2794253
industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it



Ne consegue che, in base all'attuale quadro costituzionale, soltanto lo Stato può istituire la professione di onicotecnica ma, al momento, le molteplici proposte di legge presentate in Parlamento non hanno avuto seguito.

Ciò posto, con specifico riferimento all'iniziativa della Regione Lazio, tali corsi rilasciano un attestato valido esclusivamente a livello regionale, proprio perché la figura dell'onicotecnico non è regolamentata a livello nazionale; l'attestato può essere utile per esercitare l'attività nel Lazio, ma non equivale alla qualifica di estetista e non garantisce riconoscimento professionale su tutto il territorio nazionale..

Pertanto, nelle more dell'approvazione di una disciplina legislativa nazionale in materia, si conferma che l'esercizio dell'attività di onicotecnico è subordinato al possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla legge n. 1/90, da conseguirsi nel rispetto dei percorsi e delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Adanella Peron

Responsabile Dott. Clinio Gretter
Tel. 0412795879

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PERON ADANELLA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle imprese
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2794250-4251-4270 – Fax 041/2794253
industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it